

Corte di Cassazione – Sez. Lavoro
Sentenza 3 marzo 2015, n. 4239

Svolgimento del processo

Con ricorso al Tribunale di Torino C.N., avvocato dell'INAIL, chiedeva annullarsi e/o disapplicarsi il provvedimento di approvazione della graduatoria relativa alla procedura di selezione per l'attribuzione della posizione di coordinatore di settore centrale dell'Avvocatura Generale o di coordinatore delle avvocature regionali e distrettuali dell'INAIL, preferibilmente presso le avvocature regionali del Piemonte, Lombardia e Liguria, deducendo plurimi profili di illegittimità di detta procedura.

Chiedeva altresì l'adozione dei consequenziali provvedimenti finalizzati all'effettivo esercizio del suddetto incarico e la condanna dell'Istituto al risarcimento dei danni subiti per il mancato conseguimento dello stesso.

La causa, dopo che il giudice adito aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, veniva nuovamente rimessa, ex art. 353 cod. proc. civ., dalla Corte d'appello di Torino a seguito di impugnazione del ricorrente, al Tribunale di Torino, il quale accoglieva il ricorso, condannando l'INAIL al risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede, così come ridotta la domanda dal ricorrente, nel frattempo collocato in quiescenza.

L'impugnazione proposta dall'INAIL contro questa sentenza veniva accolta dalla Corte d'appello di Torino, la quale, con sentenza depositata il 3 aprile 2088 rigettava le originarie domande.

La Corte di merito ha ritenuto sufficiente l'esame di uno solo dei criteri di valutazione dei candidati previsti dalla delibera dell'Istituto n. 1230/97, e cioè quello relativo ai punteggi da attribuire per gli incarichi provvisori di coordinamento svolti nei tre anni precedenti la data di riferimento della procedura, osservando che erano infondati i rilievi mossi dall'Avv. C. in ordine alle modalità applicative adottate per l'attribuzione di detti punteggi.

Ha aggiunto che l'infondatezza di tali rilievi rendeva superfluo l'esame degli altri criteri di valutazione dei concorrenti, posto che, anche tenendo in considerazione il maggior punteggio attribuito all'Avv. C. dal primo giudice in riferimento agli altri criteri, non poteva essere colmato il divario rispetto al punteggio acquisito dai professionisti concorrenti.

Avverso questa sentenza propone ricorso per cassazione l'Avv. C. sulla base di due motivi. Resiste l'INPS con controricorso.

Le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo, cui fa seguito il quesito di diritto ex art. 366 bis c.p.c., non più in vigore ma applicabile *ratione temporis*, il ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c., e dell'art. 72 CCNL 11 ottobre 1996 relativo ai dirigenti degli enti pubblici non economici e relative specifiche tipologie professionali, lamenta il ritardo di quasi cinque anni con il quale è stata indetta la procedura selettiva, dopo l'approvazione della delibera n. 1230/97 che aveva indicato i criteri per la nomina dei coordinatori, procedura che, ove espletata in tempi più brevi, avrebbe avuto un esito diverso.

Aggiunge che la Corte di merito ha errato nel ritenere legittimo e giustificato tale ritardo in assenza di un termine perentorio, atteso che con il contratto collettivo sopra indicato, art. 72, formalmente recepito dall'Istituto, era stata introdotta una specifica procedura per la regolamentazione degli incarichi dirigenziali, cui l'Amministrazione era tenuta ad uniformarsi ed alla quale non poteva sottrarsi, se non violando, oltre che tale precisa disposizione contrattuale, anche i principi di correttezza e buona fede cui devono essere improntati i rapporti di lavoro.

2. Con il secondo motivo il ricorrente, denunciando omessa e insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, censura la sentenza impugnata per avere, recependo l'assunto dell'INAIL, giustificato il ritardo nella indizione della procedura selettiva con il fatto che l'Avvocato Generale dell'Ente, componente della commissione valutatrice, era stato nominato solo in data 2 aprile 2001. Ma, aggiunge, la vacanza di tale posto non impediva che il ruolo dell'Avvocato Generale - la cui presenza nella commissione esaminatrice era stata peraltro abolita nel 2008 - venisse svolto dal vicario, a nulla rilevando, diversamente da quanto sostenuto dall'Istituto, che la figura di vicario non era contemplata nell'attuale assetto organizzativo dell'Ente, essendo stato l'incarico di Avvocato Generale sempre ricoperto da altri in sostituzione del titolare, come risultava dai documenti prodotti, recanti la sottoscrizione di colui al quale era stata affidata la responsabilità dell'ufficio.

A nulla rileva altresì, secondo il ricorrente, che i criteri selettivi del 1997 siano stati modificati nel 2000, trattandosi di criteri marginali che non potevano giustificare il ritardo nella indizione della procedura concorsuale.

3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia "Violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art. 15 preleggi, Circolari INAIL 44/95 e 84/97, CCNL 27/96, D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 56) in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3".

Deduce che le lettere di conferimento degli incarichi di coordinamento non indicavano le disposizioni in base alle quali essi venivano disposti; che, come affermato sia dal Tribunale che dalla Corte di merito, era da escludere che tali incarichi potessero essere conferiti in base alla delibera INAIL n. 1230/97; che era altresì inapplicabile la delibera n. 525/95, la quale faceva riferimento a vecchi criteri, superati dalla nuova disciplina dettata in materia dal CCNL 11 ottobre 1996; che, come affermato dal primo giudice, doveva ritenersi che detti

incarichi venissero conferiti ai sensi del D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 56, ora D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52;

che, in base alle predette disposizioni, l'esercizio temporaneo di mansioni superiori non poteva superare i sei mesi, prorogabili sino a dodici qualora fossero state avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti; che dunque erano illegittimi gli incarichi conferiti oltre il termine di sei mesi, con la conseguenza che dovevano essere azzerati i punteggi riconosciuti dalla commissione valutatrice per il periodo eccedente tale termine.

4. Il primo motivo non è fondato.

L'art. 72 del contratto collettivo richiamato dal ricorrente, nel disciplinare la materia dell'affidamento e revoca degli incarichi di coordinamento al personale con qualifica dirigenziale e relative specifiche tipologie professionali, dipendente dalle amministrazioni pubbliche ricomprese nel comparto del personale degli enti pubblici non economici, non stabilisce alcun termine per la indizione della procedura per il conferimento di detti incarichi, a differenza dell'art. 52 dello stesso contratto che prevede un preciso termine di adempimento solo "per gli istituti a contenuto economico e normativo aventi carattere vincolato ed automatico", fissandolo in trenta giorni da quello di legale conoscenza del contratto.

Trattasi di una disposizione che impone agli enti di osservare determinati criteri ai fini del conferimento degli incarichi in questione (livello di professionalità verificato sulla base dei titoli professionali e di servizio, capacità organizzativa e attitudini relazionali dimostrate da ciascuno dei candidati nell'esercizio dei propri incarichi, esperienza complessiva maturata in relazione all'attività concretamente svolta ed agli incarichi ricevuti, anzianità maturata nella qualifica), ma che non può incidere sugli assetti organizzativi e sull'esercizio del potere di autorganizzazione dell'Ente, che è libero di stabilire i tempi più opportuni per indire le selezioni sulla scorta di valutazioni non sindacabili in sede giudiziale.

Nè la pretesa del ricorrente di una sollecita indizione della procedura selettiva può trovare fondamento nelle disposizioni di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. - le quali hanno una funzione integrativa dell'obbligazione assunta dal debitore e costituiscono limite all'esercizio delle corrispondenti pretese, arricchendo il contenuto del singolo rapporto obbligatorio -, atteso che la violazione dei principi di correttezza e buona fede si configura solo nell'ipotesi che vengano lesi diritti soggettivi già riconosciuti in base a norme di legge, riguardando le modalità di adempimento degli obblighi a tali diritti correlati, senza che le stesse regole possano configurare obblighi aggiuntivi che non trovino ex art. 1173 c.c., la loro fonte nel contratto, nel fatto illecito o in ogni altro atto o fatto idoneo a produrlo in conformità dell'ordinamento giuridico (cfr. Cass. n. 7731/07; Cass. n. 5140/05).

5. Anche il secondo motivo è infondato.

La Corte di merito, nell'escludere qualsiasi profilo di illegittimità riferito al tempo trascorso tra l'emanazione della delibera n. 1230/97 e l'indizione della

procedura selettiva nel febbraio 2002, ha osservato che, oltre all'assenza di termini perentori per tale indizione e alla riconduzione di ogni scelta al riguardo alle prerogative organizzative dell'Istituto, detta delibera era stata oggetto di modifica con determinazione del febbraio 2000, in considerazione delle innovazioni introdotte con il Regolamento di organizzazione in data 1 luglio 1999 e della esigenza di rendere più funzionale il sistema di attribuzione e gestione degli incarichi di coordinamento.

In particolare le modifiche riguardavano, tra l'altro, la diversa individuazione dei soggetti deputati alla redazione della "nota illustrativa dell'attività svolta dall'interessato" e la diversa composizione della Commissione valutatrice che, a differenza di quanto stabilito dalla delibera n. 1230/97, prevedeva l'Avvocato Generale quale componente della commissione.

Tale incarico, ha precisato la Corte territoriale, è stato conferito solo in data 2 aprile 2001, mentre, durante la vacanza, l'Istituto ha ritenuto di non potere ovviare alla presenza dell'Avvocato Generale mediante un vicario, posto che quest'ultima figura non era prevista dalla pianta organica.

Il ricorrente, con riguardo a tali assunti, ha criticato la sentenza impugnata per vizio di motivazione, osservando che, viceversa, l'Avvocato Generale ben avrebbe potuto essere sostituito dal soggetto al quale pro tempore era stata assegnata la responsabilità dell'Ufficio.

Ma, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, nelle argomentazioni della Corte di merito non si ravvisa siffatto vizio.

Da un lato, la motivazione della sentenza impugnata, a prescindere se la scopertura del posto di Avvocato Generale poteva giustificare il ritardo con cui è stata indetta la selezione, è coerente, congruamente motivata e priva di vizi logico-giuridici; dall'altro la questione relativa alla presenza della predetta figura nella commissione valutatrice non costituisce un fatto "decisivo per il giudizio" ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, nella versione precedente a quella attuale, applicabile *ratione temporis*, avendo la Corte di merito fondato la decisione su più ragioni, ed in particolare sulla mancanza di un termine perentorio entro il quale avrebbe dovuto essere attivata la procedura selettiva, attinendo questa a scelte incidenti sull'assetto organizzativo dell'Ente.

Al riguardo va richiamata la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, la sussistenza di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale non potrebbe produrre in nessun caso l'annullamento della sentenza (Cass. 11 febbraio 2011 n. 3386; Cass. 3 novembre 2011 n. 22753; Cass. 29 marzo 2013 n. 7931).

6. Infondato è infine il terzo motivo.

Assume il ricorrente che gli incarichi di coordinamento provvisori sono stati conferiti ai sensi del D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 56, come sostituito dal D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 25, ora D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52, secondo cui

l'esercizio temporaneo di mansioni superiori non può superare i sei mesi, prorogabili sino a dodici qualora siano state avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti. Conseguentemente, aggiunge, i punteggi attribuiti per gli incarichi eccedenti tale termine dovevano essere azzerati.

L'assunto è infondato, per la dirimente ragione che detta disposizione postula per la sua applicazione che il prestatore di lavoro sia adibito a mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore, ciò che nella specie è da escludere atteso che l'incarico in questione, come pure osservato dalla Corte territoriale, comporta l'attribuzione, per un periodo temporaneo, di compiti riferibili alla figura del primus inter pares, con esclusione di sovraordinazione gerarchica di alcun tipo nei confronti degli altri professionisti, come stabilito dall'art. 72, del contratto collettivo nazionale sopra menzionato.

Quanto, poi, all'assunto secondo cui il ritardo con il quale è stata indetta la procedura selettiva ha favorito i concorrenti che, nelle more, sono stati nominati coordinatori provvisori, essendo stato a costoro attribuito il punteggio di 1,7 per ogni semestre di esercizio dell'incarico, è sufficiente rilevare che gli incarichi in questione sono stati attribuiti in base al criterio della anzianità professionale e che non è stato dedotto alcun elemento che possa indurre a ritenere che il ritardo suddetto sia stato preordinato al fine di favorire un concorrente in danno di un altro.

Detto criterio di anzianità, peraltro, non è stato mai posto in discussione dal ricorrente, nè il medesimo, come osservato dalla sentenza impugnata, ha mai contestato l'attribuzione del punteggio di 1,7 per ogni semestre di esercizio dell'incarico in questione, come previsto dalla procedura selettiva.

Alla stregua di tutto quanto precede, il ricorso deve essere respinto.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida, a favore dell'INAIL, in Euro 100,00 per esborsi ed Euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2014.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2015